

Indice

1.	Il Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023.....	2
1.1	Premessa ed elementi costitutivi.....	2
1.2	Calcolo del territorio agro-silvo-pastorale (TASP) e delle superfici venabili.....	3
2.	Norme istitutive ed attuative: individuazione delle superfici territoriali oggetto di pianificazione.....	6
2.1	Oasi di protezione (OdP).....	6
2.2	Zone di ripopolamento e cattura (ZRC).....	13
3.	Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale e criteri di gestione.....	18
4.	Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale e allevamenti di fauna.....	18
5.	Zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare cinofile (ZAC).....	21
6.	Aziende faunistico-venatorie e Aziende agro-turistico-venatorie.....	26
6.1.1	Aziende faunistico-venatorie (AFV).....	27
6.1.2	Aziende agri-turistico-venatorie (AGTV).....	30
7.	Aree protette istituite per effetto di altre leggi o disposizioni.....	31
7.1	Altre Aree Protette Regionali.....	31
7.2	Aree Percorse dal Fuoco (superfici soggette a vincoli ex art. 10 Legge 353/2000).....	34
7.3	Pinete e Boschi Demaniali.....	35
7.4	Fondi chiusi.....	36
7.5	Riepilogo dei territori interessati da aree protette o comunque vietate alla caccia programmata ai sensi dell'art. 7 comma 3 L.R. 59/17.....	39
8.	Ulteriori disposizioni, criteri e indirizzi previsti dal Piano Faunistico Venatorio Regionale.....	41
8.1	Territorio Agro-Silvo-Pastorale destinato alla caccia programmata.....	41
8.2	Criteri per la determinazione ed erogazione dei contributi per danni causati dalla fauna selvatica alle colture agricole ed al patrimonio zootecnico in aree destinate a caccia programmata e nei fondi vincolati (artt. 8, 9, 10 L.R. n. 59/2017).....	41
8.3	Criteri per la corresponsione degli incentivi.....	42
8.4	Criteri per l'utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia.....	42
8.5	Criteri per la erogazione del contributo in conto danni prodotto dall'attività venatoria.....	43
8.6	Attività di vigilanza.....	43
8.7	Criteri di immissione di fauna.....	44
8.8	Misure di salvaguardia dei boschi e prevenzione incendi.....	45
8.9	Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS).....	45
8.10	Sistema informativo territoriale (SIT).....	46

Il presente allegato, costituito dalle Sezioni A di n. 53 (cinquantatré) pagine, dalle Sezioni B di n. 287 (duecentottantasette) pagine e dalle Sezioni C di n. 18 (dieotto) pagine, è composto complessivamente da n. 364 (trecentosessantaquattro) pagine.



1. Il Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023

1.1 Premessa ed elementi costitutivi

Con l'art. 7 della legge Regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (*"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio"*), la Regione Puglia assoggetta il proprio territorio agro-silvo-pastorale a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene le specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive della loro popolazione e, per le altre specie, al conseguimento delle densità ottimali e alla loro conservazione, mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio. In conformità alla normativa nazionale n.157/1992 e ss.mm.ii, la Regione Puglia attraverso il Piano Faunistico Venatorio Regionale (PFVR) sottopone, per una quota non inferiore al 20% e non superiore al 30%, il territorio agro-silvo-pastorale a protezione della fauna selvatica. In tale *range* percentuale sono computati anche i territori ove è comunque vietata l'attività venatoria, anche per effetto di altre leggi, ivi comprese la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e relative norme regionali di recepimento o altre disposizioni.

Con il PFVR, inoltre, il territorio agro-silvo-pastorale regionale viene destinato, nella percentuale massima globale del 15%, a caccia riservata a gestione privata, a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale e a zone di addestramento cani, per come definiti dalla L.R. n. 59/2017. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale la Regione Puglia promuove forme di gestione programmata della caccia alla fauna selvatica.

Il PFVR ha durata quinquennale; sei mesi prima della scadenza, la Giunta regionale, previa acquisizione del parere del Comitato tecnico regionale, e del parere della commissione consiliare permanente, approva il piano valevole per il quinquennio successivo.

Il Piano Faunistico Venatorio Regionale istituisce:

- a) ATC
- b) Oasi di protezione
- c) Zone di ripopolamento e cattura
- d) Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica

Il Piano Faunistico Venatorio Regionale, inoltre, individua, conferma o revoca, gli istituti a gestione privatistica, già esistenti o da istituire:

- a) Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale o allevamenti di fauna selvatica
- b) Zone di addestramento cani
- c) Aziende Faunistico Venatorie
- d) Aziende agri-turistico-venatorie

Il Piano, per detti istituti privatistici, può essere integrato anche successivamente all'approvazione dello stesso, sino al raggiungimento delle percentuali massime di territorio agro-silvo-pastorale consentite dalla vigente normativa regionale.

2



Il Piano Faunistico Venatorio Regionale stabilisce altresì:

- a) indirizzi per l'attività di vigilanza;
- b) misure di salvaguardia dei boschi e pulizia degli stessi al fine di prevenire gli incendi e di favorire la sosta e l'accoglienza della fauna selvatica;
- c) misure di salvaguardia della fauna e relative adozioni di forma di lotta integrata e guidata per specie, per ricreare giusti equilibri, seguendo le indicazioni dell'ISPRA;
- d) modalità per la determinazione dei contributi regionali rivenienti dalle tasse di concessione regionale, dovuti ai proprietari e/o conduttori agricoli dei fondi rustici, compresi negli ambiti territoriali per la caccia programmata, in relazione all'estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla valorizzazione dell'ambiente;
- e) criteri di gestione per la riproduzione della fauna allo stato naturale nelle zone di ripopolamento e cattura;
- f) criteri di gestione delle oasi di protezione;
- g) criteri, modalità e fini dei vari tipi di ripopolamento.

Il PFVR determina infine i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agro-turistico-venatorie e di centri privati di produzione della fauna selvatica allo stato naturale.

Il PFVR è assoggettato, ai sensi della L.R. 44/2012, alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

1.2 Calcolo del territorio agro-silvo-pastorale (TASP) e delle superfici venabili

Il territorio agro-silvo-pastorale rappresenta il parametro di riferimento per la pianificazione faunistico-venatoria e viene definito, secondo quanto riportato nel *Documento tecnico 15* per la pianificazione faunistico-venatoria dell'ISPRA, a chiarimento dell'art. 10 comma 3 della legge n.157/1992 e s.m.i., il territorio potenzialmente utile per la fauna.

Il calcolo viene eseguito sottraendo alla superficie amministrativa di ciascuna Provincia, le aree antropizzate ovvero quelle inidonee alla sosta, riproduzione e rifugio della fauna selvatica.

Il Piano assume come territori agro-silvo-pastorali quelli riportati dall'ISTAT nel "6° Censimento Generale dell'Agricoltura" del 2010.


Tuttavia, allo scopo di rendere il dato quanto più simile alla realtà territoriale di ciascuna provincia pugliese, in riferimento alla sempre più crescente antropizzazione delle campagne, si assumono dei valori di TASP ridotti attraverso un opportuno coefficiente di antropizzazione; tale coefficiente correttivo è stato a lungo oggetto di riflessioni e valutazioni qualitative ed è supportato localmente da verifiche quantitative. Tale indicatore esprime, in valore percentuale rispetto alla superficie amministrativa di ciascuna provincia, l'incidenza sul territorio di diversi fenomeni, allo stato, non censiti e non censibili, con particolare

riferimento ai fondi chiusi privati, alla presenza di impianti fotovoltaici (superiori e inferiori a 1 MW; su questi ultimi si osserva la presenza di un vuoto di conoscenza, attesa la differente gestione delle procedure amministrative che nel passato hanno caratterizzato la loro approvazione e realizzazione; la procedura è stata infatti in capo ai comuni per gli impianti di ridotta - <1 MW – potenzialità).

A seconda delle caratteristiche specifiche degli ambiti provinciali il coefficiente di riduzione applicato varia dal 2% al 5%. Nello specifico il 5%, valore massimo, si applica alla Città Metropolitana di Bari, dove prevale l'incidenza dei fondi chiusi privati non autorizzati, e nella Provincia di Brindisi, dove risulta prevalere la diffusione di impianti FER (fotovoltaici). Il valore minimo del coefficiente applicato, pari al 2%, interessa le superfici territoriali delle Province di Foggia e Barletta-Andria-Trani, dove non si riscontra una incidenza prevalente di uno dei fenomeni di antropizzazione prima descritti. In questo caso gli stessi, seppur presenti, si stimano di minore entità rispetto a quelli degli altri ambiti provinciali. Infine, il valore medio del coefficiente di riduzione, pari al 3%, applicato alle Province di Lecce e Taranto, è indicativo dell'incidenza prevalente della presenza di impianti fotovoltaici, fenomeno diffuso ma, ad esempio, proporzionalmente inferiore rispetto alla realtà di Brindisi.

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa delle superfici amministrative di ciascuna provincia (fonte ISTAT – Annuario Statistico Italiano 2013), del coefficiente di riduzione applicato e dei valori di TASP corretti, assunti come dati finali dal PFVR.

Tab. 1.2-1 - Incidenza coefficiente di antropizzazione per Provincia



Tab. 1.2-2 - Valori assunti del TASP suddiviso per provincia

Ambito Provinciale	Sup. Amm.va ISTAT (Ha)	TASP ISTAT (Ha)	Coeff. Antropizzazione (%)	Sup. Antropizzata (Ha)	TASP ridotta ai fini del PFVR
BA	386 287,92	287 482,40	5%	19 314,40	268 168,00
BAT	154 295,34	111 753,21	2%	3 085,91	108 667,30
BR	186 111,56	127 015,34	5%	9 305,58	117 709,76
FG	700 753,57	536 110,18	2%	14 015,07	522 095,11

h

h

PROPOSTA DI PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE

Ambito Provinciale	Sup. Amm.va ISTAT (Ha)	TASP ISTAT (Ha)	Coeff. Antropizzazione (%)	Sup. Antropizzata (Ha)	TASP ridotta ai fini del PFVR
LE	279 906,62	173 782,85	3%	8 397,20	165 385,65
TA	246 735,40	152 755,31	3%	7 402,06	145 353,25
Totale regionale	1 954 090,51	1 388 899,29	-	61 520,22	1 327 379,07

Il calcolo del TASP si rende necessario per la valutazione del numero di cacciatori ammissibili per ciascun Ambito Territoriale di Caccia (ATC) secondo le indicazioni fissate dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF) che definisce l'indice di densità venatoria ovvero 1 cacciatore per 19,01 Ha di territorio destinato alla caccia programmata. Il calcolo verrà effettuato a valle del totale degli ettari di superficie territoriale preclusa alla caccia per effetto di altre disposizioni normative per il cui dettaglio si rimanda al paragrafo relativo.

Il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 7, comma 7 della L.R. 59/2017, viene ripartito in 6 ambiti territoriali di caccia (ATC), di dimensioni sub-provinciali, omogenei nonché rispondenti a esigenze specifiche di conservazione e gestione delle specie di fauna selvatica. In conformità con quanto indicato nel Documento 15 redatto dall'ISPRA dove vengono riportate le caratteristiche tecniche delle unità territoriali di gestione faunistico-venatoria, sono individuati i seguenti ATC con la relativa attribuzione del TASP:

Tab. 1.2-3 - Ripartizione degli ATC

Ambito Provinciale	ATC	TASP ATC (Ha)
FG	CAPITANATA	464889,25
BAT	OFANTINO	166951,25
BA	MURGIANO	276307,89
TA	ARCO JONICO	143188,21
BR	MESSAPICO	112874,87
LE	SALENTO	164337,99

Per la specifica dei territori comunali ricompresi negli ATC così definiti si rimanda all'Allegato 1 del presente Piano.






Fig. 1 - Individuazione cartografica degli Ambiti Territoriali di Caccia sul territorio regionale

La scelta degli ATC è stata effettuata al fine di perseguire una pianificazione "mediata" tra le esigenze di mobilità dei cacciatori e quelle di conservazione della fauna selvatica. L'equilibrio biologico e gestionale del territorio, infatti, potrà essere garantito nel tempo solo attraverso una "zonizzazione" fondata sui criteri di omogeneità relativi all'analisi di macro-fattori ambientali idrografici, geomorfologici, faunistici, agricoli, colturali e antropici.

2. Norme istitutive ed attuative: individuazione delle superfici territoriali oggetto di pianificazione

2.1 Oasi di protezione (OdP)

Le oasi di protezione sono istituti vocati alla sosta, al rifugio, alla riproduzione naturale della fauna selvatica attraverso la difesa e il ripristino degli habitat per le specie selvatiche dei mammiferi e uccelli di cui esistano o siano esistiti in tempi storici popolazioni in stato di naturale libertà nel territorio regionale.

Le oasi di protezione, in particolare:

- assicurano la sopravvivenza delle specie faunistiche in diminuzione o particolarmente meritevoli di conservazione;

PROPOSTA DI PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE

- consentono la sosta e la produzione della fauna selvatica, con particolare riferimento alla fauna migratoria lungo le principali rotte di migrazione.

Dette aree, anche di dimensioni limitate, risultano utili a diverse specie di uccelli migratori, se ben distribuite sul territorio in punti strategici come, ad esempio, lungo le principali rotte di migrazione.

Nelle oasi di protezione è vietata ogni forma di esercizio venatorio e ogni altro atto che rechi danno alla fauna selvatica; sono di norma delimitate da confini naturali e sono segnalate con tabelle recanti la scritta nera su fondo bianco "Oasi di protezione - Divieto di caccia", con onere a carico della Regione Puglia.

Detti istituti hanno durata decennale, salvo revoca, e possono essere utilizzati proficuamente nell'ambito di programmi di reintroduzione di specie per quanto riguarda la fauna stanziale.

Il presente Piano ha proceduto all'individuazione e la perimetrazione delle Oasi di protezione formulate sulla base:

- delle analisi delle Oasi istituite dal precedente PFV, ritenendole confermate laddove abbiano dato, sulla scorta delle verifiche e dei sopralluoghi effettuati, risultati apprezzabili e abbiano mantenuto le caratteristiche specifiche analisi delle richieste;
- delle proposte pervenute dai rappresentanti delle ATC e delle associazioni ambientaliste.

Nelle tabelle successive si riporta l'elenco delle Oasi di protezione che con il presente piano si confermano, modificano, istituiscono o revocano.



PROPOSTA DI PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE

CONFERMATE			
ATC	COMUNE	LOCALITA'	SUP. (HA)
MURGIANO	Alberobello	Bosco Selva	120
	Alberobello	Marzalossa	395
	Bitetto/Sannicandro	Santo Spirito	300
	Castellana/Conversano/Putignano	Castello di Marchione	250
	Monopoli	Monte S. Nicola	300
SUB-TOTALE ATC			1365
OFANTINO	Canosa di Puglia	Don Fernando	732
	Bisceglie	Torre Caldano	383
SUB-TOTALE ATC			1115
MESSAPICO	Brindisi	Apani - Punta Patedda	2074
	Villa Castelli/Francavilla F.	Fonte del Canale Reale	271
	Ostuni/Carovigno	Villanova - Punta Penna Grossa	1610
	S.Pietro V./Torchiariolo	Campo di Mare/Lendinuso	2090
SUB-TOTALE ATC			6045
CAPITANATA		Montagna/ToppaCasone/ Vetruscelle	900
	Biccari	Stalloni/Pisani	292
	Bovino	Occhito	1047
	Carlantino/Celenza F.re	Baraccone	480
	Chieuti	Bosco Dragonara	1500
SUB-TOTALE ATC			4219
SALENTO	Lecce	Acquatina di Frigole	161
	Supersano/Ruffano/Andrano/Tricase/Diso	Madonna di Cirimanna	791
	Spongano	Bosco Macchia di Ponente	675
	Specchia/Ruffano	Serra Magnone/Bosco Cardigliano	582
	Vernole	Le Cesine	869
	Arnesano/Copertino/Carmiano/Monteroni/Leverano	Masseria Zummari	608
	Casarano/Matino	Masseria Pompea	416
	Cavallino/Caprarica/Lizzanello	Bancarella	293
	Scorrano/Botrugno/Supersano	Bosco Pecorara	908
	Cutrofiano	Masseria Santi Dimitri	260
	Galatone/Nardò	Masseria Corallo	109
	Gallipoli	Baia Verde	112
	Lecce	Lecce Tang. Est	893
	Melendugno	Torre dell'Orso	
	Nardò/Copertino/Galatina	Masserie Lo Lezzi - La Nova	



PROPOSTA DI PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE

	Nardò/Leveranno	Masseria Zanzara	258
	Salice S.no/Veglie/Nardò	Masserie Monteruga e Mazzetta	892
SUB-TOTALE ATC			8683
ARCO JONICO	Crispiano	Tagliente	81
	Laterza	Gravina di Laterza	728
	Manduria	Filicchie	255
	Martina Franca	Pianelle	1367
	Martina Franca/Massacra	Corno della Strega	1575
	Martina Franca	Bosco Selva	309
	Taranto	Palude La Vela	109
SUB-TOTALE ATC			4424
TOTALE REGIONALE - OASI DI PROTEZIONE CONFERMATE (a.1)			25851

MODIFICATE				
ATC	COMUNE	LOCALITA'	SUP. (HA)	NOTE
MURGIANO	Fasano	Zoo Safari	860	Ampliata per Ha 145
	Fasano	Egnathia – Torre Canne	490	Ridotta per Ha 1410
SUB-TOTALE ATC			1350	-
OFANTINO	-	-	-	-
SUB-TOTALE ATC			0	-
MESSAPICO	Oria	S. Cosimo alla Macchia	553	Ampliata per Ha 113
	Ostuni	Collina S. Biagio	557	Ampliata per Ha 339
	Francavilla Fontana	S. Totaro	917	Ampliata per Ha 342
	Ceglie MESSAPICO	Mass. Amato -Palazzo Pizzuto	724	Ampliata per Ha 72
	Cisternino	Masseria il Monte	716	



PROPOSTA DI PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE

	Brindisi	Baccatani	1202	Ampliata per Ha 819
SUB-TOTALE ATC			4669	
CAPITANATA				
SUB-TOTALE ATC			0	-
SALENTO	Alessano/Specchia	Bosco Serra dei Cianci	449,4	ampliata per 28,16 Ha
	Otranto/Melendugno	Laghi Alimini/Frassanito	1842,58	ampliata per 194,58 Ha
	Galatone/Sannicola	Montagna Spaccata/Rupi di S.Mauro	143	ridotta per 150 Ha
	Presicce/Salve	Masseria Tonda	199	ridotta per 330 Ha
	Lecce	Torre Veneri (ex S.Cataldo)	331	ridotta per 80 Ha
	Leverano/Copertino	Masserie Arche-Canisi-Annibale	108,02	ridotta per 23,98 Ha
	Cannole/Otranto	Masseria Torcito	710	ridotta per 183 Ha
	Gallipoli/Alezio	Spirito Santo	484	ridotta per 425,62 Ha
	Galatina	Masseria La Lama	1358,53	ampliata per 418,53 Ha
	Alliste/Racale	Torre Suda	770	ridotta per 256 Ha
SUB-TOTALE ATC			6395,53	
ARCO JONICO	Castellaneta/Palagianello/ Mottola	Gravina di Castellaneta	30,5	*ridotta di 381,5 Ha
SUB-TOTALE ATC			30,5	
TOTALE REGIONALE - OASI DI PROTEZIONE MODIFICATE (a.2)			12445,03	

*Superficie compresa in altra AP



PROPOSTA DI PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE

ISTITUITE			
ATC	COMUNE	LOCALITA'	SUP. (HA)
MURGIANO	-	-	-
SUB-TOTALE ATC			0
OFANTINO	Andria	Papparicotta	33
SUB-TOTALE ATC			33
MESSAPICO	Ostuni	Lame di Ostuni	698
	Torre Santa Susanna	Torre Santa Susanna	472
	Latiano	Masseria Monte - Madre Monica (ex ZRC)	1160
	San Donaci/San Pancrazio Salentino	Masseria Angeli (ex ZRC)	2483,4
SUB-TOTALE ATC			4813,4
CAPITANATA	Manfredonia	Lago Salso	1126
SUB-TOTALE ATC			1126
SALENTO	Porto Cesareo	Masseria Console	710
	Galatone/Sannicola	Macchia di Temerano (ex Madonna Consolazione-Le Colonne)	315
	Lequile	Masseria Ristoppia (ex Masseria Li Belli)	281
SUB-TOTALE ATC			1306
ARCO JONICO	-	-	-
SUB-TOTALE ATC			0
TOTALE REGIONALE - OASI DI PROTEZIONE DA ISTITUIRE (a.3)			7278,4

TOTALE REGIONALE OASI DI PROTEZIONE (a1+a2+a3) 45574,43 Ha



REVOCATE

MURGIANO

COMUNE	LOCALITA'	SUP. (HA)
Molfetta	Torre Caldano	302
Alberobello/Noci/Putignano	Barsento*	700
Noci	S. Maria della Scala*	860
TOTALE		1862

OFANTINO

COMUNE	LOCALITA'	SUP. (HA)
-	-	-
TOTALE		0

MESSAPICO

COMUNE	LOCALITA'	SUP. (HA)
Brindisi	Caracci Masseria Trullo	1900
Brindisi	Invaso Cillarese	127*
TOTALE		2027

CAPITANATA

COMUNE	LOCALITA'	SUP. (HA)
S. Severo	Torre dei Giunchi	3400
TOTALE		3400

SALENTO

COMUNE	LOCALITA'	SUP. (HA)
Nardò/Porto Cesareo	Masseria Donna Teresa/ Ex FIAT	1495*
Galatone/Sannicola	Madonna Consolazione-Le Colonne	316 **
Lequile	Masseria Li Belli	260 **
TOTALE		2071

ARCO JONICO

COMUNE	LOCALITA'	SUP. (HA)
-	-	-
TOTALE		0

* trasformata in zona di ripopolamento e cattura (ZRC)

** spostata in zona adiacente

TOTALE REGIONALE OASI DA REVOCARE

9360 Ha



2.2 Zone di ripopolamento e cattura (ZRC)

Le zone di ripopolamento e cattura sono destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, al suo irradimento nelle zone circostanti e alla cattura della stessa mediante i piani previsti nel programma annuale di intervento per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento, fino alla costituzione e stabilizzazione della densità faunistica ottimale per territorio.

Le zone sono individuate su territori idonei allo sviluppo naturale e alla sosta della fauna e non destinati a coltivazioni specializzate o particolarmente danneggiabili da rilevante concentrazione della fauna stessa. Le ZRC, dove è vietata ogni forma di esercizio venatorio, devono avere una superficie non inferiore a ettari 500 e comunque commisurata alle esigenze biologiche delle specie selvatiche principalmente interessate e devono essere segnalate con tabelle recanti la scritta nera su fondo bianco "Zona di ripopolamento e cattura - Divieto di caccia". Le zone di ripopolamento e cattura hanno durata decennale, salvo revoca qualora non sussistano, per modificazioni oggettive, le condizioni idonee al conseguimento delle finalità specifiche.

La Regione Puglia nella gestione delle ZRC può avvalersi della collaborazione degli organismi di gestione degli ATC, delle associazioni venatorie, protezionistiche e agricole regolarmente riconosciute. L'Ente Gestore deve stabilire gli indici di produttività minima, la densità e gli indici di catturabilità, cui le singole zone saranno tenute ad uniformarsi. Ove detti parametri non siano rispettati, la Regione adotta il provvedimento di revoca di Zone non sufficientemente produttive.

Nei programmi annuali devono essere individuati le azioni mirate per raggiungere le finalità di riproduzione e irradimento della fauna selvatica e gli interventi più adeguati per ogni singola zona, limitando ogni fattore di disturbo o di danno per la fauna selvatica.

Nelle tabelle successive si riporta l'elenco delle ZRC che con il presente piano si confermano, modificano, istituiscono o revocate.



PROPOSTA DI PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE

CONFERMATE			
ATC	COMUNE	LOCALITA'	SUP. (HA)
MURGIANO	Altamura/Gravina	La Selva	3500
SUB-TOTALE ATC			3500
OFANTINO	Canosa/Minervino	Il Capitolo	1370
SUB-TOTALE ATC			1370
MESSAPICO	-	-	-
SUB-TOTALE ATC			0
CAPITANATA	Alberona	Monte Pagliarone	787
	Bovino	Masseria Mastrangelo	950
	Celenza Valfortore	C.da del Villano	500
	Orsara di Puglia	Monte Maggiore	870
	Panni	Masseria Vigna delle Corti	1150
SUB-TOTALE ATC			4257
SALENTO	Cutrofiano/Corigliano/Maglie	Canale Piscopio/Voragine Apiso	1078
	Nardò/Copertino	Voragine di Parlantano	1638
	Otranto/Giurdignano/Uggiano	Porto Badisco	1210
	Melendugno/Vernole	San Niceta	1103
	Salice S.no/Veglie	Veglie Salice	868
	Ugento	Paternò-Lombarda-Ponzi	652
SUB-TOTALE ATC			6549
MARCO JONICO	Manduria	Cuturi	201
	Mottola	Bosco Santantuono	784
SUB-TOTALE ATC			985
TOTALE REGIONALE - ZRC CONFERMATE (b.1)			16661



16

16

PROPOSTA DI PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE

MODIFICATE				
ATC	COMUNE	LOCALITA'	SUP. (HA)	NOTE
MURGIANO	-	-	-	-
SUB-TOTALE ATC			0	-
OFANTINO	-	-	-	-
SUB-TOTALE ATC			0	-
MESSAPICO			-	-
SUB-TOTALE ATC			0	-
CAPITANATA	-	-	-	-
SUB-TOTALE ATC			0	-
SALENTO	Lecce/Trepuzzi/Squinzano	Masseria Cerrate/ Bosco Galiardi	537	ridotta per 412 Ha
SUB-TOTALE ATC			537	
ARCO JONICO			-	
SUB-TOTALE ATC			0	
TOTALE REGIONALE - ZRC MODIFICATE (b.2)			537	



AS

PROPOSTA DI PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE

ISTITUITE			
ATC	COMUNE	LOCALITA'	SUP. (HA)
MURGIANO	Alberobello/Noci/Putignano	Barsento	700
	Noci	S. Maria della Scala	860
SUB-TOTALE ATC			1560
OFANTINO	-	-	-
SUB-TOTALE ATC			0
MESSAPICO	Brindisi	Invaso Cillarese	1087
SUB-TOTALE ATC			1087
CAPITANATA	Sant'Agata di Puglia	Torrente Frugno	819
SUB-TOTALE ATC			819
SALENTO	Nardò/Porto Cesareo	Masseria Donna Teresa/ Ex FIAT	1495
	Veglie/Leverano/Nardò	C.da Petti- C.da di Lana	1500
SUB-TOTALE ATC			2995
ARCO JONICO	Ginosa/Castellaneta	La Corvellara	471
	Grottaglie/Taranto	C.da Sessolo	510
	Manduria/Avetrana	Loc. sopra La Foggia	585
SUB-TOTALE ATC			1566
TOTALE REGIONALE - ZRC DA ISTITUIRE (b.3)			8027

TOTALE REGIONALE ZRC (b1+b2+b3) 25225 Ha



PROPOSTA DI PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE

DA REVOCARE

MURGIANO

COMUNE	LOCALITA'	SUP. (HA)
-	-	-
	TOTALE	0

OFANTINO

COMUNE	LOCALITA'	SUP. (HA)
-	-	-
	TOTALE	0

MESSAPICO

COMUNE	LOCALITA'	SUP. (HA)
S. Pancrazio*	Masseria Angeli*	2500*
Latiano/S.Vito dei N*	Masseria Monte Madre Monica*	1160*
	TOTALE	3660

CAPITANATA

COMUNE	LOCALITA'	SUP. (HA)
-	-	-
	TOTALE	0

SALENTO

COMUNE	LOCALITA'	SUP. (HA)
Salice S.no/Veglie	Veglie - Salice S.	868
	TOTALE	868

ARCO JONICO

COMUNE	LOCALITA'	SUP. (HA)
Laterza/Castellaneta	Santa Trinità	1570
Grottaglie	Trazzonara	959
Ginosa	Mastroluca	900
Avetrana	Castello di Mutunato	450
	TOTALE	3879

* trasformata in Oasi di Protezione (OdP)

TOTALE REGIONALE ZRC DA REVOCARE

Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali



17

17

3. Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale e criteri di gestione

L'articolo 10 della L.R. n. 59/2017, art. 13 definisce i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica come "aree destinate a riprodurre, con metodi sperimentali, esemplari di fauna stanziale allo stato libero al fine della ricostituzione delle popolazioni autoctone, conservandone la naturale selvatichezza."

Nel centri pubblici, di durata decennale salvo revoca, è vietata ogni forma di esercizio venatorio e per questo gli ettari corrispondenti vengono detratti dal calcolo della Superficie Utile alla Caccia (SUC). Nei centri pubblici si autorizzano in ogni tempo catture delle specie stanziali protette, inoltre per comprovate esigenze di funzionalità, nei centri può essere autorizzato il prelievo della sola selvaggina che risulti non idonea alle azioni di ripopolamento. I centri pubblici sono individuati, data la loro funzione di studio, ricerca e sperimentazione, in parti di territorio delle Zone di ripopolamento e cattura e zone demaniali.

Sul territorio regionale, suddivisi per ATC, si individuano i seguenti centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica:

DA ISTITUIRE

CAPITANATA

COMUNE	DENOMINAZIONE	SUP. (HA)
Accadia	Centro Pubblico "Loc: Difesa"	78,50

DA REVOCARE

OFANTINO

COMUNE	DENOMINAZIONE	SUP. (HA)
Andria*	Centro Pubblico "Paparicotta"*	33

* trasformato in Oasi di Protezione

Nell'ATC Murgiano è altresì presente l'Osservatorio faunistico regionale / Centro Recupero Fauna Selvatica in difficoltà, con sede a Bitetto (Ba), che è la struttura tecnica a cui sono affidate le funzioni di coordinamento, indirizzo per il funzionamento ottimale dei centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica nonché attività di sperimentazione sui riproduttori, per il rifornimento dei centri pubblici territoriali, ai fini istituzionali degli stessi.

4. Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale e allevamenti di fauna

Con l'articolo 12 della L.R. n. 59/2017, art. 13 vengono definiti i centri privati di riproduzione della fauna selvatica come i territori "destinati alla produzione, allo stato naturale, di fauna appartenente alle specie cacciabili per fini di ripopolamento e attività cinofile. I centri devono essere localizzati in ambienti idonei



PROPOSTA DI PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE

alla specie oggetto di allevamento e devono avere dimensioni tali da assicurare il soddisfacimento delle esigenze biologiche dei selvatici."

Si ribadisce che nei centri privati, di durata quinquennale salvo rinnovo, è vietata ogni forma di esercizio venatorio e per questo gli ettari corrispondenti vengono detratti dal calcolo della Superficie Utile alla Caccia (SUC). È tuttavia consentita la cattura, che può essere compiuta dall'imprenditore o dai suoi dipendenti, fissi o temporanei, per la commercializzazione per fini di ripopolamento e attività cinofile.

I centri privati non possono estendersi, comunque, su una superficie complessivamente superiore all'1 per cento del territorio agro-silvo-pastorale del territorio provinciale interessato e sono soggetti a tassa di concessione regionale. I Centri privati, fino a nuova regolamentazione da adottare ai sensi della l.r. n. 59/2017, sono costituiti e gestiti ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento Regionale n. 9/2001.

Il provvedimento di costituzione dei centri privati è revocato con effetto immediato qualora la gestione e il funzionamento non siano corrispondenti alle prescrizioni contenute nel regolamento o per mancato funzionamento del centro stesso per un anno continuativo. Allo stato e fino a nuova regolamentazione da adottare ai sensi della l.r. n. 59/2017, la Regione Puglia disciplina con Regolamento Regionale n. 11/2003, gli allevamenti e la detenzione della fauna in struttura a scopo alimentare, per ripopolamento a uso cinofilo, a scopo ornamentale e amatoriale.

Sul territorio regionale non sono presenti centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, e si individuano i seguenti allevamenti di fauna, suddivisi per ATC:

MURGIANO

COMUNE	DENOMINAZIONE	SUP. (HA)
Putignano	Az. Agr. "Monacelle"	75,00
Fasano	Az. Agr. "Zizzi Pietro"	0,30
	TOTALE	75,30

OFANTINO

COMUNE	DENOMINAZIONE	SUP. (HA)
-	-	-
	TOTALE	0

MESSAPICO

COMUNE	DENOMINAZIONE	SUP. (HA)
Ostuni	Az. Agr. "Carani Fabrizio"	3,85
Ceglie M.	Az. Agr. "Ligorio Domenico"	10,00
	TOTALE	13,85



PROPOSTA DI PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE

CAPITANATA

COMUNE	DENOMINAZIONE	SUP. (HA)
Orsara di Puglia	Sig. Trivisano – Loc. Torre Guevara	2,20
Lucera	Sig.ra Di Pentima Giuseppa	1,19
	TOTALE	3,39

SALENTO

COMUNE	DENOMINAZIONE	SUP. (HA)
San Cesario di Lecce	Sig. Carlà Norma Maria	1,90
Alezio	Sig. Mercuri Pierangela – Loc. Marangella	0,70
	Sig. Masciullo Lanfranco - Az. Agricola "Dei Boceti"	6,91
	TOTALE	9,51

ARCO JONICO

COMUNE	DENOMINAZIONE	SUP. (HA)
-	-	-
	TOTALE	0



5. Zone pe l'addestramento, l'allenamento e le gare cinofile (ZAC)

La Regione Puglia istituisce, nei limiti del 4% del territorio agro-silvo-pastorale determinato su base provinciale, le zone di cui all'articolo 7, comma 6 L.R. n. 59/2017, destinate all'allenamento, all'addestramento e alle gare di cani da caccia. Le gare di cani da caccia possono svolgersi sia su fauna selvatica senza abbattimenti sia su fauna di allevamento, appartenente a specie cacciabili, con abbattimento.

Le attività cinofile possono essere distinte in:

- allenamento
- addestramento
- gare cinofile
- prove cinofile.

L'allenamento consiste nella preparazione metodica del cane per portarlo e mantenerlo nelle migliori condizioni finalizzate ad ottenere le più qualificate ed efficaci prestazioni nell'esercizio venatorio. L'allenamento prelude alla preparazione del cane in vista della stagione venatoria ed è consentito dal Calendario Venatorio Regionale oltre che nelle zone previste dalla lett. e) comma 3 art. 30 L.R.59/2017, nei terreni liberi da colture, negli incolti e nei boschi, in periodi e giorni determinati.

L'addestramento è attività più impegnativa e complessa, che mira ad impartire al cane una educazione venatoria, abitandolo ad essere obbediente, a collegarsi col cacciatore, ad eseguire e comprendere i comandi, ad impostare la sua cerca sul terreno di caccia sino ad individuare la preda, fermarla, accostarla, scovarla, ed infine al recupero e al riporto dopo l'abbattimento della stessa. Questa attività é svolta suddividendo la stessa in due fasi.

Si definiscono zone di tipo A, di estensione ricompresa tra ettari 100 ed ettari 1000 e in terreni non soggetti a coltura intensiva, quelle destinate esclusivamente all'addestramento in presenza di fauna immessa senza abbattimento per tutto il periodo dell'anno. Nelle stesse, inoltre, si svolgono, sempre senza abbattimento, le prove cinofile a livello nazionale ed internazionale.

Si definiscono zone di tipo B, di estensione ricompresa tra ettari 10 ed ettari 100 e in terreni non soggetti a coltura intensiva, quelle destinate all'addestramento o a gare cinofile con abbattimento di fauna riprodotta in batteria e che non sia prole di fauna selvatica e limitatamente alle specie cacciabili: quaglia, fagiano, starna, lepre e ungulati per tutto l'anno, anche nel periodo di caccia chiusa.

La seconda fase recupero e riporto dopo l'abbattimento, in zone di tipo B, con immissione di fauna allevata in batteria delle specie previste dal Regolamento Regionale n. 5/2000. L'estensione di dette zone non possono superare i 100 ettari.

Il comma 7 dell'art. 15 della L.R. 59/2017, così come modificato dall'art. 68 della l.r. n. 67/2017, stabilisce che le prove cinofile, nel rispetto dei regolamenti dell'ENCI, a livello nazionale e internazionale, senza l'abbattimento di fauna, sono consentite, inoltre, previo nulla-osta dell'organo di gestione competente e contestuale comunicazione alla Regione Puglia:

- a) negli ATC;
- b) nelle aziende faunistico-venatorie;



PROPOSTA DI PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE

c) nelle zone demaniali

c bis) zone di ripopolamento e cattura.

Le prove cinofile possono essere espletate solo in periodo di caccia chiusa e fuori dal periodo da aprile a luglio. Alle aziende agri-turistico-venatorie con la chiusura della stagione venatoria, è consentito svolgere tutte le prove cinofile comprese le gare con abbattimento di fauna allevata in batteria al fine di perseguire le finalità dell'azienda stessa. La gestione delle Zone addestramento cani di tipo A e B é affidata ad associazioni cinofile, venatorie, ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati.

Fino a nuova regolamentazione da adottare ai sensi della l.r. n. 59/2017, le modalità di costituzione e gestione delle zone predette sono quelle riportate nel Regolamento Regionale n. 5 del 29.12.2000

Sul territorio regionale, suddivisi per ATC, si individuano le seguenti Zone, di **tipo B**, per l'addestramento, l'allenamento e le gare cinofile che, con il presente piano, si intende confermare, modificare, istituire o revocare. Le zone di tipo A attualmente non sono presenti sul territorio regionale.

CONFERMATE			
ATC	COMUNE	LOCALITA'	SUP. (HA)
MURGIANO	Putignano	Frassineto	72,08
	Grumo Appula	Masseria San Pietro	15,75
SUB-TOTALE ATC			87,83
OFANTINO			
SUB-TOTALE ATC			0
MESSAPICO	Ceglie Messapico	Alfieri	24,66
	Francavilla Fontana	C.da Caniglie	12,17
	Ostuni	C.da Spennata	37,61
	Ostuni	Tamburroni	16
	Brindisi	Pandi	10
	Oria	Danusci	10,79
	Brindisi	Nicoletto	11,88
SUB-TOTALE ATC			123,11
CAPITANATA	Alberona	Bosco Mezzana	51,6
	Ascoli Satriano	Ginistrelli	20
	Biccari	Chiana Comune	11
	Candela	Sans Soucis	10,66
	Candela/ Rocchetta S. Antonio	Giancamillo	54,34
	Foggia	C.da S. Cecilia	10
	Lesina	Da Nicola	
	Lucera	Selvaggio	



PROPOSTA DI PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE

	Lucera	Vado Leone	26
	Manfredonia	La Contessa	10,86
	Monte S. Angelo	Purgatorio	13,78
	Orsara di Puglia	Mezzanelle	13,8
	Poggio Imperiale	Cimaglia di Bonfitto	29,58
	Rocchetta S. Antonio	Monte Alvaro	52,4
	S. Agata di Puglia	Serra del Vento	20,62
	S. Agata di Puglia	Iuspa	11,5
	San Severo	Torre dei Giunchi	13,99
	San Giovanni Rotondo	Cicerone	10
	Sannicandro Garganico	Loc. Carcone	75,13
	Serracapriola	Cantalupo	68,46
	Serracapriola	C.da Montesecco	68,46
	Torremaggiore	Reina	10
	Troia	San Francesco	11
	Vico del Gargano	Mammarella	24,97
	Vico del Gargano	Parco Nardini	71,17
	Volturara Appula	Serra Marano	48,99
	Volturino	Santa Morena	14,47
SUB-TOTALE ATC			796,09
SALENTO	Alezio	Mitrano	11,43
	Carpignano S.no/Castrignano dei Greci	Masseria Quaremme	28,61
	Cutrofiano	C.da Lupiae	19,35
	Lecce	Case Simini	10,62
	Lecce	Masseria Fossa	13,59
	Melendugno/Calimera/Carpignano	San Biagio	45,6
	Melendugno/Vernole	Masseria Capitano	25
	Nardò	Brusca	11,18
	Supersano	Casale Sambrino	12,6
	Veglie	Masseria Gavotti	18,03
SUB-TOTALE ATC			196,01
ARCO JONICO	Castellaneta	Perronello	49,92
	Crispiano	Masseria Pizzica	44
	Taranto	Salina Grande	23,25
SUB-TOTALE ATC			117,17

TOTALE REGIONALE - ZAC CONFERMATE (c.1)



PROPOSTA DI PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE

MODIFICATE				
ATC	COMUNE	LOCALITA'	SUP. (HA)	NOTE
MURGIANO	-	-	-	-
SUB-TOTALE ATC			0	-
OFANTINO	-	-	-	-
SUB-TOTALE ATC			0	-
MESSAPICO	-	-	-	-
SUB-TOTALE ATC			0	-
CAPITANATA	Cagnano Varano	Piscone	45,21	-
SUB-TOTALE ATC			45,21	-
SALENTO	-	-	-	-
SUB-TOTALE ATC			0	-
ARCO JONICO	-	-	-	-
SUB-TOTALE ATC			0	-
TOTALE REGIONALE - ZAC MODIFICATE (c.2)			45,21	-

DA ISTITUIRE				
ATC	COMUNE	LOCALITA'	SUP. (HA)	
MURGIANO	-	-	-	-
SUB-TOTALE ATC			0	-
OFANTINO	-	-	-	-
SUB-TOTALE ATC			0	-
MESSAPICO	Ceglie Messapico	Votano-Russo	33,54	-
SUB-TOTALE ATC			33,54	-
CAPITANATA	Deliceto	Masseria Morra	13,42	-
	Roseto Valfortore	Chianuri	25	-
SUB-TOTALE ATC			38,42	-
SALENTO	Nardò	Neretum	10,55	-
SUB-TOTALE ATC			10,55	-
ARCO JONICO	-	-	-	-
SUB-TOTALE ATC			0	-
TOTALE REGIONALE - ZAC DA ISTITUIRE (c.3)			82,51	-

TOTALE REGIONALE ZAC (c1+c2+c3)

1447,93 Ha

Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali



2h

2h

PROPOSTA DI PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE

DA REVOCARE

MURGIANO

COMUNE	LOCALITA'	SUP. (HA)
Monopoli	C.da Zecca	15,25
Monopoli	C.da Gaudiano Vecchio	26,00
	TOTALE	41,25

OFANTINO

COMUNE	LOCALITA'	SUP. (HA)
Cerignola	Montaltino	18,91
	TOTALE	18,91

MESSAPICO

COMUNE	LOCALITA'	SUP. (HA)
Ceglie Messapica	Iazzo	13,99
Oria	C.da Laureto	29,50
Ostuni	Sant'Alpino	19,00
Sandonaci	Pizzi	14,53
Torre S. Susanna	Spinella	10,00
	TOTALE	87,02

CAPITANATA

COMUNE	LOCALITA'	SUP. (HA)
Bovino	San Lorenzo	10,41
Bovino	Monte Fedele	33,54
Foggia	Tortorella	11,02
Lesina	Loc. Cauto	10,40
Manfredonia	Roncane	17,01
Monteleone di Puglia	C.da Cerasola	10,00
Ortanova	Trionfo	31,19
S.Agata di Puglia	Iuspa	11,50
San Severo	Torre dei Giunchi	13,99
Troia	Castellaccio	48,00
Volturino	C.da Valle Cerase	10,00
	TOTALE	207,06

SALENTO

COMUNE	LOCALITA'	SUP. (HA)
Supersano	Le Pagliare	11,00
Ugento	Azienda Agresta	13,00
	TOTALE	24,00

ARCO JONICO

COMUNE	LOCALITA'	SUP. (HA)
-	-	-
	TOTALE	0

TOTALE REGIONALE ZAC DA REVOCARE

378,24 Ha



6. Aziende faunistico-venatorie e Aziende agro-turistico-venatorie

La Regione Puglia, su richiesta degli interessati e sentito il parere dell'ISPRA, può destinare, nel limite massimo del 10 per cento del territorio agro-silvo-pastorale provinciale alla gestione privata e precisamente il 5 per cento per le aziende faunistico-venatorie e il 5 per cento per le aziende agrituristiche venatorie.

Le aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie, normate dall'art. 14 della L.R. 59/2017, sono soggette a tassa di concessione regionale e stabilita dalla stessa Regione con riferimento a norma dello Stato.

Fino a nuova regolamentazione da adottare ai sensi della l.r. n. 59/2017, le modalità e criteri di gestione di questi istituti sono previsti dai Regolamenti Regionali n. 04 e n. 06 del 28/12/2000.

Le **aziende faunistico-venatorie** senza fini di lucro, sono autorizzate per finalità di conservazione d'ambiente naturale e della fauna selvatica con particolare riferimento alla fauna acquatica ed alla tipica fauna appenninica. Le richieste di autorizzazione devono essere corredate da relazione tecnica contenente i programmi di conservazione e di salvaguardia ambientale al fine di garantirne l'obiettivo prefissato. Nelle aziende faunistico-venatorie, l'esercizio venatorio è consentito solo al titolare o a chi da questo autorizzato all'abbattimento di fauna selvatica cacciabile ai sensi della presente legge e nelle giornate indicate nel calendario venatorio secondo i piani di assestamento e abbattimento. Nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica successivamente alla data del 31 agosto.

Le aziende faunistico-venatorie non possono avere una superficie inferiore a ettari 100 per le vallive e a ettari 300 per le altre e superiore a ettari 1500 e hanno una durata di nove anni, salvo revoca o richiesta di rinnovo o disdetta.

Le **aziende agri-turistico-venatorie** sono istituite al fine di impresa agricola e turistica. Le richieste per l'istituzione di tale aziende sono presentate da un imprenditore agricolo dei fondi rustici su cui si intende costituire l'azienda. Dette aziende devono essere situate preferibilmente in territori di scarso rilievo ambientale e faunistico e coincidere con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree ad agricoltura svantaggiata oppure dismessa da interventi agricoli. Nelle aziende agri-turistico-venatorie sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna di allevamento. L'abbattimento, inoltre, è consentito solo al titolare o a chi da questi autorizzato. Le aziende agri-turistico-venatorie nelle zone umide e vallive possono essere autorizzate se comprendono bacini artificiali e utilizzano per l'attività venatoria fauna acquatica di allevamento nel rispetto delle convenzioni internazionali.

Le aziende agri-turistico-venatorie non possono avere una superficie inferiore a ettari 100 per le vallive e a ettari 300 per le altre e superiore a ettari 1500 e hanno una durata di cinque anni, salvo revoca o richiesta di rinnovo o disdetta.

Le aziende **faunistico-venatorie** e **agri-turistico-venatorie** devono essere distanti almeno almeno metri 500 tra loro; le distanze dalle zone protette (oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione) devono essere di metri 300 per le aziende faunistico-venatorie e di metri 500 per le aziende agri-turistico-venatorie.



PROPOSTA DI PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE

Sono esentate dal rispetto delle suddette distanze le aziende faunistico-venatorie istituite prima della data di entrata in vigore della L.R. 59/2017.

L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende prima citate è consentito nel rispetto della L.R. 59/2017, con esclusione dei limiti di cui all'articolo 19, comma 6 della stessa legge; per quanto riguarda le aziende agriturismo-venatorie è vietato l'abbattimento di fauna selvatica, mentre sono esclusi i limiti di capi abbattibili trattandosi di fauna delle specie cacciabili, allevate in batteria. La tabellazione delle aziende è a cura e spese delle stesse; inoltre la vigilanza venatoria è affidata al personale dipendente dalle stesse, nonché al personale regionale preposto alle attività di vigilanza.

Con riferimento ai regolamenti regionali attuativi della legge regionale organica e con le modalità ivi previste, la Regione istituirà, sino al raggiungimento delle percentuali prestabilite, aziende di nuova istituzione.

Sul territorio regionale, suddivise per ATC, si riportano, nei successivi paragrafi, le aziende che con il presente piano si confermano, modificano, istituiscono o revocano.

6.1.1 Aziende faunistico-venatorie (AFV)

CONFERIMATE			
ATC	COMUNE	LOCALITA'	SUP. (HA)
MURGIANO	Noci	Masseria Colombo	74,28
SUB-TOTALE ATC			74,28
OFANTINO			
SUB-TOTALE ATC			0
MESSAPICO	Avetrana	Arneo Marina	660,36
SUB-TOTALE ATC			660,36
CAPITANATA	Faeto	Difesa Vadicola	1152
	Lesina	F.lli Basile	112,55
	Manfredonia	Terra Apuliae	415
	Orsara di Puglia	Mezzanelle	309,59
	Roseto Valfortore	Fortore	1063
	Zapponeta	Valle S. Floriano	570
SUB-TOTALE ATC			3622,14
SALENTO	Gallipoli	Diana	421,32
	Lecce/Lizzanello/Vernole	Le Filare	1474,63
	Lizzanello/Vernole	Nuova Li Lei	500
	Otranto	Alimini	405
	Poggiardo	La Falca	306



27

27

PROPOSTA DI PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE

	Salice S./Guagnano	Li Monaci	352
SUB-TOTALE ATC			3458,95
ARCO JONICO	Castellaneta	San Mama	809,36
	Mottola	Masseria Colombo	648,23
SUB-TOTALE ATC			1457,59
TOTALE REGIONALE - AFV CONFERMATE (e.1)			9273,32

MODIFICATE			
ATC	COMUNE	LOCALITA'	SUP. (HA)
MURGIANO	-	-	-
SUB-TOTALE ATC			0
OFANTINO	-	-	-
SUB-TOTALE ATC			0
MESSAPICO	-	-	-
SUB-TOTALE ATC			0
CAPITANATA	-	-	-
SUB-TOTALE ATC			0
SALENTO	Nardò	Vico	507,16
	Lecce	Bosco Fiore	641
	Lecce	Frigole	1404
	Melendugno	San Foca	604,08
SUB-TOTALE ATC			3156,24
ARCO JONICO	Martina Franca	San Paolo	1209,77
SUB-TOTALE ATC			1209,77
TOTALE REGIONALE - AFV MODIFICATE (e.2)			4366,01

TOTALE REGIONALE AFV (e1+e2)

13639,33 Ha



PROPOSTA DI PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE

DA REVOCARE

MURGIANO

COMUNE	LOCALITA'	SUP. (HA)
-	-	-
	TOTALE	0

OFANTINO

COMUNE	LOCALITA'	SUP. (HA)
-	-	-
	TOTALE	0

MESSAPICO

COMUNE	LOCALITA'	SUP. (HA)
-	-	-
	TOTALE	0

CAPITANATA

COMUNE	LOCALITA'	SUP. (HA)
Lesina	Loc. Cauto	102,00
	TOTALE	102,00

SALENTO

COMUNE	LOCALITA'	SUP. (HA)
-	-	-
	TOTALE	0

ARCO JONICO

COMUNE	LOCALITA'	SUP. (HA)
-	-	-
	TOTALE	0

TOTALE REGIONALE AFV DA REVOCARE

102,00 Ha



6.1.2 Aziende agri-turistico-venatorie (AGTV)

CONFERMATE/MODIFICATE/DA ISTITUIRE: Nessuna

REVOCATE

MURGIANO

COMUNE	LOCALITA'	SUP. (HA)
Altamura/Grumo A	Az. Sabini	328,92
	TOTALE	328,92

OFANTINO

COMUNE	LOCALITA'	SUP. (HA)
-	-	-
	TOTALE	0

MESSAPICO

COMUNE	LOCALITA'	SUP. (HA)
-	-	-
	TOTALE	0

CAPITANATA

COMUNE	LOCALITA'	SUP. (HA)
Rocchetta S.Antonio	Monte Alvaro	334,29
	TOTALE	334,29

SALENTO

COMUNE	LOCALITA'	SUP. (HA)
Botrugno/Scorrano Sanarica/ Muro L	Menhir Monte Bianco	316,69
	TOTALE	316,69

ARCO JONICO

COMUNE	LOCALITA'	SUP. (HA)
-	-	-
	TOTALE	0

TOTALE REGIONALE AGTV REVOCATE

979,90 Ha



7. Aree protette istituite per effetto di altre leggi o disposizioni

Il Piano Faunistico Venatorio Regionale riporta di seguito tutte quelle aree protette istituite per effetto di altre leggi e, comunque, sottratte all'attività venatoria, facenti parte del 20%-30% di territorio agro-silvo-pastorale previsto dall'art. 7 comma 3 L.R. 59/2017

Nel calcolo di dette superfici vengono riportate per ciascun ATC:

1. **le Aree Protette regionali** istituite ai sensi della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge Quadro sulle Aree Protette", della Legge n. 19 del 24/07/1997 "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia",
2. **le aree boscate percorse dal fuoco**, precluse all'attività venatoria ai sensi dell'art. 10 comma 1 della L. 353/2000 e ricadenti nei territori destinati a caccia programmata,
3. **i Boschi e Pinete Demaniali**
4. **i fondi chiusi** come definiti dall'art. 35 comma 5 della L.R. 59/2017.

7.1 Altre Aree Protette Regionali

La ripartizione delle Aree Protette Regionali in funzione degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) è stata effettuata partendo dai dati vettoriali relativi alle "Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici" censiti dal PPTR (il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale approvato con DGR n. 176 del 16 febbraio 2015 e aggiornato alla DGR n. 496 del 07/04/2017) dove si individuano sul territorio regionale i seguenti areali: Aree e Riserve Naturali Marine, Parchi Nazionali, Parchi e Riserve Naturali Regionali.



PROPOSTA DI PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE

(PN=Parco Nazionale, PNR=Parco Naturale Regionale, RNS=Riserva Naturale Statale, RNOR=Riserva Naturale Orientata Regionale, RB= Riserva Naturale Statale Biogenetica, ANMP = Area Naturale Marina Protetta, RNM = Riserva Naturale Marina)

MURGIANO

<u>TIPO</u>	<u>DENOMINAZIONE</u>
PN	Alta Murgia
PNR	Lama Balice
RNOR	Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore
PNR	Dune costiere da Torre Canne a Torre S.Leonardo
PNR	Terra delle Gravine
TOTALE HA	40174,81

OFANTINO

<u>TIPO</u>	<u>DENOMINAZIONE</u>
PN	Alta Murgia
RNS	Saline di Margherita
RNS	Il Monte
RNS	Masseria Combattenti
PNR	Fiume Ofanto
TOTALE HA	43392,64

MESSAPICO

<u>TIPO</u>	<u>DENOMINAZIONE</u>
RNS	Torre Guaceto
RNM	Torre Guaceto
PNR	Dune costiere da Torre Canne a Torre S.Leonardo
RNOR	Riserve del Litorale Tarantino Orientale
RNOR	Palude del conte e duna costiera - Porto Cesareo
PNR	Salina di Punta della Contessa
PNR	Terre delle Gravine
RNOR	Bosco di Cerano
RNOR	Bosco di Santa Teresa e Lucci
TOTALE HA	5813,17

CAPITANATA

<u>TIPO</u>	<u>DENOMINAZIONE</u>
PN	Gargano
RNM	Isole tremiti
PNR	Medio Fortore
PNR	Bosco Incoronata



PROPOSTA DI PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE

PNR	Fiume Ofanto
RNS	Lago di Lesina (parte orientale)
RNS	Isola di Varano
RB	Ischitella e Carpino
RB	Sfilzi
RB	Foresta Umbra
RNOR	Falascione
RB	Monte Barone
RNS	Palude di Frattarolo
RNS	Masseria Combattenti
RNS	Saline Margherita di S.

TOTALE HA 133751,22

SALENTO

TIPO	DENOMINAZIONE
RB	San Cataldo
RNS	Le Cesine
PNR	Bosco e Paludi di Rauccio
PNR	Costa Otranto-S.Maria di Leuca e Bosco di Tricase
PNR	Isola di S.Andrea - Litorale di Punta Pizzo
PNR	Litorale di Ugento
PNR	Porto Selvaggio e Palude del Capitano
RNOR	Palude del Conte e Duna Costiera - Porto Cesareo
ANMP	Porto Cesareo
RNOR	Riserve del Litorale Tarantino Orientale

TOTALE HA 9506,51

ARCO JONICO

TIPO	DENOMINAZIONE
RNS	Murge Orientali
RNS	Stornara
PNR	Terra delle Gravine
RNOR	Riserve del Litorale Tarantino Orientale
RNOR	Palude del Conte e Duna Costiera - Porto Cesareo
RNOR	Bosco delle Pianelle
RNOR	Palude La Vela

TOTALE HA 29915,70



33

33

7.2 Aree Percorse dal Fuoco (superfici soggette a vincoli ex art. 10 Legge 353/2000)

I dati utilizzati sono stati ricavati dal Catasto delle Aree Percorse dal fuoco censite dal Corpo Forestale dello Stato per l'istituzione e l'aggiornamento del catasto incendi ai sensi della Legge n. 353 del 21 novembre 2000 "della Protezione Civile e riferite agli anni dal 2009 al 2016.

Si riportano, ai fini del calcolo della superficie Utile alla Caccia, gli ettari complessivi delle aree percorse dal fuoco, suddivise per ATC.

ATC	Aree Percorse dal Fuoco Anni 2009-2016 (Ha)
CAPITANATA	8592,66
OFANTINO	6138,20
MURGIANO	9062,21
ARCO JONICO	7299,49
MESSAPICO	946,62
SALENTO	4558,98
TOTALE	36598,16



7.3 Pinete e Boschi Demaniali

I dati utilizzati sono stati ricavati dal sistema informativo messo a disposizione dal Servizio Demanio e Patrimonio della Regione Puglia dove, tra gli altri, si individuano i perimetri delle Pinete e dei Boschi demaniali utili al computo degli ettari da sottrarre alle superfici destinate a caccia programmata.

Si precisa che sono state considerate solo le aree che non risultano ricomprese in altre aree protette regionali, già opportunamente computate nel paragrafo corrispondente.

Si riportano di seguito gli ettari corrispondenti a dette superfici suddivisi per ciascun ATC.

CAPITANATA

<u>TIPO</u>	<u>DENOMINAZIONE</u>
-	-
TOTALE HA	0

OFANTINO

<u>TIPO</u>	<u>DENOMINAZIONE</u>
-	-
TOTALE HA	0

MURGIANO

<u>TIPO</u>	<u>DENOMINAZIONE</u>
Bosco	Bosco Padula di Cristo
TOTALE HA	10,73

ARCO JONICO

<u>TIPO</u>	<u>DENOMINAZIONE</u>
Pineta	Pineta Regina
TOTALE HA	11,87

MESSAPICO

<u>TIPO</u>	<u>DENOMINAZIONE</u>
-	-
TOTALE HA	0



PROPOSTA DI PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE

SALENTO

TIPO	DENOMINAZIONE
Pineta	Pineta Pagliaruli
Pineta	Pineta Frassanito
Bosco	Bosco Cervalura
Bosco	Bosco Tamerici

TOTALE HA 74,33

7.4 Fondi chiusi

Ai sensi dell'art. 35 della L.R. 59/2017 sono considerati fondi chiusi quelli recintati con muro o rete metallica o altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o circondati da corsi o specchi di acqua perenni il cui letto abbia la larghezza di almeno metri 3 e la profondità di almeno metri 1,50.

Nei fondi chiusi l'esercizio venatorio è vietato. Gli autorizzati dei Fondi chiusi devono obbligatoriamente regolarizzare la tabellazione nei termini di cui alla precitata normativa regionale. La Regione, nell'ambito del processo di formazione del presente piano, ha inoltrato formale richiesta, ai titolari di autorizzazione regionale, della documentazione necessaria alla identificazione (planimetria catastale e dati di superficie) dei fondi chiusi aventi i requisiti richiesti per legge. Nell'elenco riportato nel presente articolo verranno indicati i fondi chiusi per i quali la documentazione pervenuta è risultata completa rispetto a quanto richiesto.

CONFERMATI			
ATC	COMUNE	LOCALITA'	SUP. (HA)
MURGIANO	Acquaviva delle Fonti	Az. Baronaggio	130
	Altamura	Az. Mirizzi	3
	Cassano Murge	Az. Vecchiarda	27
	Grumo Appula	C.da Salvella	5
	Noci	C.da Monachelle	4
	Putignano	C.da Monte Rosso	11
	Putignano	C.da La Tranese	59
	Fasano	Egnathia	95,4
SUB-TOTALE ATC			334,4
OFANTINO			0
SUB-TOTALE ATC			0
MESSAPICO	Ceglie MESSAPICO	Masseria Montedoro	75,65
	Ceglie MESSAPICO	C.da Ferruzzo	7,23
	Ceglie MESSAPICO	C.da Marangia	30,17
	Cisternino	Figazzaro	10,05
	Francavilla F.	Masseria Bax	5,06
	Ostuni	C.da S. Lucia	46,18
	Ostuni	Aia Grande	1,86



PROPOSTA DI PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE

	Ostuni	Carestia	78,74
	Ostuni	Ferri	95
	Ostuni	C.da Martano	5
	Ostuni	C.da Scopinaro	3,65
	S.Michele S.	Parco Comunale	6,03
	Sandonaci	C.da Palude Balsamo	36,25
	S. Vito dei Normanni	Deserto	23,74
	Cellino San Marco	Curtipetrizzi	58
	Francavilla Fontana	Bosco Bottari	96,73
SUB-TOTALE ATC			595,3
CAPITANATA	Ascoli Satriano	C.da Castagneto	2,04
	Casalnuovo Monterotaro	S. Maria della Rocca	20,16
	Sannicandro G.co	C.da Ginocchiata	7,78
	Stornara	C.da Contessa	1,13
	Trinitapoli	Castello	8
SUB-TOTALE ATC			39,11
SALENTO	Alezio	Masseria Bianca	24,74
	Calimera	Boschi Grande, Donna Nini e Ingordi	15,48
	Carpignano S.no	Masseria Saittole	3,82
	Gallipoli	Rossi	4,67
	Gallipoli	Castellana	8,52
	Lizzanello	Bancarella	9,13
	Melendugno	Boschi Malandugno e Zappi	9,17
	Nardò	Masseria Vico	21,42
	Surbo	Masseria La Grande	51,5
	Veglie	Martorino	5,56
	Vernole	Masseria Pier De Noha	20,36
SUB-TOTALE ATC			174,37
ARCO JONICO	-	-	-
SUB-TOTALE ATC			0
TOTALE REGIONALE - FONDI CHIUSI CONFERMATI (d.1)			1143,18



37

37

PROPOSTA DI PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE

ISTITUITI			
ATC	COMUNE	LOCALITA'	SUP. (HA)
MURGIANO	Ruvo di Puglia	Mazzone Maria	3,43
	Toritto	Parco Vergone	4,37
	Polignano a mare	Scattone	19,45
	Noci	Murgia Albanese	18,56
	Polignano a mare	Lagravinese Domenico	40,96
	Castellana Grotte	Nisino S.A.S.	28,3
	Acquaviva delle Fonti	Leontino Giuseppe	7,24
	Altamura-Grumo Appula	Labarile Paola	270
	Fasano	Az. Agricola "Cocozza"	72,45
SUB-TOTALE ATC			464,76
OFANTINO	Trinitapoli	Castello	8
SUB-TOTALE ATC			8
MESSAPICO	Ostuni	C.da Porcara	36,32
	San Vito dei Normanni	Santoro F.	3,77
	Ostuni	Loc. Mangiamuso	23,21
	Cisternino	Loc. Cologno	4,32
	Ceglie MESSAPICO	Sabatelli - Montedoro	1,67
	Ceglie MESSAPICO	C.da Montedoro	1,47
	Ostuni	C.da Monte Sasso	5,12
	Ostuni	C.da Lamacoppa	54,22
	Brindisi	c.da Acquaro	5,82
	Brindisi	c.da Acquaro	7,96
	Avetrana	Tenuta Monte di Rena	24,74
SUB-TOTALE ATC			168,62
CAPITANATA	Alberona	C.da Acqua Bianca	20
	Sant'Agata di Puglia	Loc. Canna Carbone	2,01
SUB-TOTALE ATC			22,01
SALENTO	Cutrofiano	Santi Dimitri	3,848
	Cutrofiano	Santi Dimitri	37,1909
	Carpignano Salentino	Ventolini Liberato	2,275
	Nardò	Masseria Brusca	7,2538
	Campi Salentina	Spagnolo Giuseppa	12,7082
	Otranto	Masseria S. Nicola di Casole	35,4216
	Lecce	Loc. la badessa	73,1996
	Lecce	Salerno Donato	10,1108
	Nardò	Stoja Maria Rosaria	12,5796
	Otranto	Stefano Fabio	
	Veglie	Gargano Piera	



PROPOSTA DI PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE

	Melendugno/Calimera	Petrate	10,8019
	Gallipoli	De Lorenzis Rosa	6,224
	Trepuzzi	Fiorita	79,6207
	Casarano	Peluso Gaetano	0,6073
	Salice Salentino	Spinelli Marianna	13,0593
	Cutrofiano	loc. Sirgole	4,25
	Vernole	Doria Michele	0,55
	Vernole	Doria Massimo	2,29
	Melendugno	Santoro Antonia Luigia	2,4
	Parabita	Agro Parabita	7,8572
SUB-TOTALE ATC			327,5255
ARCO JONICO	Crispiano	Masseria Monti del Duca	170
	Martina Franca	Masseria Scagno	13,1925
	Lizzano	C.da Casabianca	35,2209
	Martina Franca	C.da Petrone	10,4066
	Castellaneta	Bosco Visciglio	37,2029
	Martina Franca	C.da Ruzzoli	4,0079
SUB-TOTALE ATC			270,0308
TOTALE REGIONALE - FONDI CHIUSI ISTITUITI (d.2)			1260,9463

DA ISTITUIRE			
ATC	COMUNE	LOCALITA'	SUP. (HA)
ARCO JONICO	Mottola	San Basilio	208,00
TOTALE REGIONALE - FONDI CHIUSI DA ISTITUIRE (d.3)			208,00

TOTALE REGIONALE FONDI CHIUSI (d1+d2+d3) 2612,1263 Ha

7.5 Riepilogo dei territori interessati da aree protette o comunque vietate alla caccia programmata ai sensi dell'art. 7 comma 3 L.R. 59/17

In riferimento al territorio agro-silvo-pastorale regionale le aree protette e comunque vietate all'attività venatoria per effetto di altre leggi o disposizioni, hanno una estensione pari al 28%.

Di seguito la tabella di riepilogo delle superfici suddivise per gli ATC individuati.



33

33

PROPOSTA DI PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE

ATC	TASP (HA)	AREE PROTETTE O VIETATE ALLA CACCIA PROGRAMMATA (HA)						TOTALE AAPP
		ODP	ZRC	AAPP	AREE PERC.FUOCO	BOSCHI E PINETE DEMANIALI	FONDI CHIUSI	
MURGIANO	276307,89	2715	5060	40174,81	9062,21	10,73	799,16	57821,91
OFANTINO	166951,25	1148	1370	43392,64	6138,2	0	8	52056,84
MESSAPICO	112874,87	15527,4	1087	5813,17	946,62	0	763,92	24138,11
CAPITANATA	464889,25	5345	5076	133751,22	8592,66	0	61,12	152826
SALENTO	164337,99	16384,53	10081	9506,51	4558,98	74,33	501,8955	41107,2455
ARCO JONICO	143188,21	4454,5	2551	29915,7	7299,49	11,87	478,0308	44710,5908
TOTALE	1328549,46							372660,6963
								28%
								%AAPP REGIONALI



20

40

8. Ulteriori disposizioni, criteri e indirizzi previsti dal Piano Faunistico Venatorio Regionale

8.1 Territorio Agro-Silvo-Pastorale destinato alla caccia programmata

Nell'Allegato 2 del presente Piano è riportata una tabella di riepilogo dove, per ogni ATC istituito sul territorio regionale, si individua il territorio agro-silvo-pastorale (TASP), le superfici interessate da aree protette come definite dal paragrafo 7, la superficie utile alla caccia (SUC) ed i cacciatori ivi ammissibili.

8.2 Criteri per la determinazione ed erogazione dei contributi per danni causati dalla fauna selvatica alle colture agricole ed al patrimonio zootecnico in aree destinate a caccia programmata e nei fondi vincolati (artt. 8, 9, 10 L.R. n. 59/2017)

I contributi per danni alle colture ed al patrimonio zootecnico causati da fauna selvatica sono regolati, fino ad eventuale nuova regolamentazione statale, secondo il regime degli aiuti di Stato ed in particolare secondo il regime di "de minimis" di cui al Regolamento UE n. 1408/2013. Gli stessi contributi sono riconoscibili esclusivamente in presenza di azioni ed interventi di prevenzione posti in essere dai proprietari e/o conduttori dei fondi danneggiati.

Per la determinazione e la liquidazione dei contributi causati dalla fauna selvatica stanziata alle produzioni agricole e al patrimonio zootecnico nei territori destinati a caccia programmata (ATC) e nelle aree vincolate, ai sensi degli artt. 8, 9, 10 della L.R. n. 59/2017 si procederà nei termini di seguito riportati. Per i danni prodotti da fauna selvatica all'interno dei Parchi naturali nazionali, sono competenti gli Enti gestori degli stessi Parchi secondo la disciplina definita nei propri piani e regolamenti di gestione.

I proprietari e/o conduttori dei fondi che hanno subito danni dalla fauna selvatica stanziata, devono presentare apposita istanza tempestivamente (entro 48 ore) dalla constatazione del danno da integrare entro il decimo giorno dall'inizio dello stesso con la documentazione contenente certificazione della causa da fauna selvatica e relativa perizia di parte, contenente le indicazioni in ordine alle azioni/interventi di prevenzione posti in essere dai proprietari/conduttori e la valutazione economica del danno.

Dette istanze devono essere presentate:

- a) in caso di danni causati all'interno delle aree vincolate di cui agli artt. 8, 9, 10 della L.R. n. 59/2017 (Oasi di Protezione, Zone di ripopolamento e cattura, Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica), alla competente struttura regionale o all'Ente/Organismo delegato competente nella gestione di dette aree,
- b) in caso di danni causati all'interno dei territori destinati alla caccia programmata, al competente comitato di Gestione degli ATC.

Ove detti danni si verificano all'interno di istituti faunistici venatori a gestione privatistica (AFV, AATV, ZAC, etc.) gli stessi saranno a carico dei relativi concessionari.

Gli Enti preposti potranno effettuare, per il tramite del proprio personale, apposito sopralluogo per l'accertamento della natura del danno e procedere alla quantificazione dello stesso, dando, obbligatoriamente, preavviso all'imprenditore almeno 24 ore prima.

I predetti Enti potranno considerare valida la perizia di parte presentata dal richiedente nel momento della presentazione della relativa istanza in assenza del predetto sopralluogo.

Gli ATC e la struttura regionale competente si avvarranno di propria apposita Commissione per la determinazione del danno che dovrà avvenire entro 45 giorni dalla richiesta. Le relative liquidazioni saranno effettuate in un'unica soluzione entro 90 giorni dalla data della predetta determinazione del danno.

Le predette Commissioni si potranno dotare di apposite linee guida per il proprio funzionamento, sulla base di apposite indicazioni regionali.

Le stesse dovranno essere composte da n. 3 componenti espressi dalle associazioni di categoria (agricole, venatorie, e ambientaliste).

8.3 Criteri per la corresponsione degli incentivi

Agli agricoltori che si adopereranno per quanto di propria competenza alla tutela e al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle Zone di oasi di protezione, nelle Zone di ripopolamento e cattura e nei Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, saranno corrisposti degli incentivi.

La Regione o altro Ente/Organismo delegato con apposito provvedimento dovrà chiedere ai conduttori o proprietari dei fondi ricadenti nelle zone citate la realizzazione di interventi qualificati previsti dal programma venatorio e per i quali interventi saranno stanziati dei fondi.

A seguito dell'accettazione da parte dei conduttori o proprietari dei fondi delle relative predette richieste per il miglioramento del territorio e per gli interventi specifici da realizzare su quei terreni, sarà cura della Regione e altro Ente/Organismo delegato, avvalendosi di apposita commissione, di cui al paragrafo precedente, effettuare i dovuti sopralluoghi, accertare gli interventi effettuati e provvedere, al pagamento entro 90 giorni dalla notifica di accertamento, degli incentivi già quantificati e concordati all'atto della richiesta degli interventi specifici da realizzare, evidenziati nel predetto provvedimento.

8.4 Criteri per l'utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia

L'art. 34 della L.R. 59/17 prevede che la Regione altro Ente/Organismo delegato eroghi ai proprietari o conduttori dei fondi inclusi nel piano faunistico venatorio regionale e destinato alla caccia programmata (A.T.C.) un contributo in relazione alla estensione o alle condizioni agronomiche. I contributi saranno

L2

L2

elargiti a condizione che i proprietari o conduttori dei fondi adottino sulle stesse misure dirette alla tutela della fauna e alla valorizzazione dell'ambiente.

Le misure dirette alla tutela della fauna e alla valorizzazione dell'ambiente sono di seguito riportati:

- le realizzazioni da parte dei proprietari e conduttori dei fondi agricoli di appezzamenti marginali con coltivazioni a perdere di miscele di graminacee e leguminose con semi di varietà precoci e tardive;
- la messa a dimora di siepi, di almeno 10 mt di lunghezza, di tutte quelle piante di indiscussa rilevanza faunistica, tipo sorbo, biancospino ecc., con il mantenimento delle stesse ad una altezza minima di 70/80 cm;
- l'uso di sementi non trattate ed, in generale, la preferenza alle lotte contro i parassiti di prodotti innocui e comunque di bassa tossicità;
- la realizzazione di strisce di terreno da lasciarsi incolto ai margini degli appezzamenti per intervallare le monoculture.

I contributi di cui sopra saranno stanziati dalla Regione con il Programma venatorio annuale, e liquidate dalla stessa, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello dell'accertamento, previo parere dell'apposita Commissione di cui al paragrafo 8.2.

La Regione o Ente/Organismo delegato emana, per i territori ricadenti nell'ATC un bando diretto ai proprietari e conduttori dei fondi per l'acquisizione della formale adesione agli interventi diretti alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente sopra citato.

8.5 Criteri per la erogazione del contributo in conto danni prodotto dall'attività venatoria

Per le liquidazioni dei contributi in conto danni prodotti dall'attività venatoria nei fondi destinati a caccia programmata a favore dei proprietari e conduttori degli stessi si procede con medesimi criteri di cui al paragrafo 8.2.

Gli ATC, qualora la determinazione dei contributi non sia condivisa dai proprietari e i conduttori dei fondi a fronte dei danni causati alle produzioni agricole ed al patrimonio zootecnico, si avvarranno di una propria commissione formata paritariamente da rappresentanti del mondo venatorio, protezionistico ed agricolo con l'apporto tecnico degli stessi ATC e si serviranno di fondi che dovranno essere previsti nel proprio bilancio nei termini di legge.

8.6 Attività di vigilanza

In conformità all'art.41 della L.R. 59/17, la vigilanza venatoria è demandata alla competente Sezione regionale di vigilanza ambientale ed è disciplinata da normativa regionale di settore e dai relativi regolamenti attuativi.

La vigilanza sull'applicazione della legge e dei regolamenti regionali è affidata:

- a) agli agenti dipendenti della Regione Puglia preposti a tale funzione. Per tali agenti può essere richiesto agli organi statali competenti il riconoscimento della qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e vigilano su tutto il territorio regionale. Gli agenti

agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all'articolo 29, nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità dell'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale);

b) alle guardie volontarie delle associazioni, regolarmente riconosciute, venatorie, agricole e di protezione ambientale, all'uopo opportunamente formate, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

La vigilanza venatoria è altresì affidata agli ufficiali, sottoufficiali e guardie del Corpo dei Carabinieri forestali (Unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare), alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; è affidata altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.

La Regione Puglia coordina l'attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie e ambientaliste mediante la competente Sezione regionale di vigilanza ambientale (art. 3 comma 4 e art. 41 L.R. 59/2017).

8.7 Criteri di immissione di fauna

Le immissioni di fauna possono essere effettuate, previa adozione di uno specifico piano annuale su base pluriennale, con fauna delle specie autoctone.

Il piano dovrà contenere la individuazione, per ogni singola specie, delle zone vocate nonché il calendario delle immissioni per ogni singola specie.

Le immissioni di fauna si distinguono in:

a) reintroduzioni

b) ripopolamenti.

Sono vietate le immissioni finalizzate alla introduzione di specie di fauna estranea a quella originaria del territorio, salvo specifiche norme statali che dovessero intervenire in materia.

Per reintroduzione si intende le immissioni di fauna in un'area ove la specie era da considerarsi autoctona e pertanto l'intento da perseguire è il ripristino degli habitat apportando tutti quegli interventi al fine del riattaccamento sul territorio della specie.

Per ripopolamento si intende immissione di fauna in aree ove la specie è già presente in misura variabile con il fine di incrementare il numero per fini legati al prelievo venatorio o per rinsanguamento delle specie esistenti.

I ripopolamenti devono essere effettuati con congruo anticipo rispetto alla stagione venatoria (L.R. 59/2017 art. 18 comma 7) e comunque con l'utilizzo di fauna delle specie autoctone, riprodottasi allo stato naturale.

Alla Regione è affidato il controllo dei ripopolamenti e delle reintroduzioni per le aree protette.

Agli ATC è affidato il controllo nei territori destinati alla caccia programmata.

La Regione, sulla base dei piani annuali di ripopolamento a mezzo di reintroduzioni e ripopolamenti nei territori destinati alla caccia programmata, predisposti dai Comitati di Gestione, autorizza gli stessi A.T.C.



all'attuazione dei Piani approvati, con fauna proveniente dalle Zone di ripopolamento e cattura, dai Centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, in base ai piani di cattura annuali, o mediante acquisto di ulteriore fauna idonea ai ripopolamenti dai Centri privati di riproduzione della fauna selvatica, questi ultimi individuati mediante procedure di evidenza pubblica, avvalendosi sia di quota parte del contributo economico versato dagli ammessi annualmente negli ATC sia degli eventuali trasferimenti previsti dalla Regione, secondo quanto previsto dalla L.R. 59/17, art. 51, comma 4 lett. d).

8.8 Misure di salvaguardia dei boschi e prevenzione incendi

La Regione, con i fondi stanziati nel Programma venatorio regionale annuale, avvalendosi e incentivando le varie associazioni ambientaliste, venatorie e agricole, regolarmente riconosciute, provvederanno alla salvaguardia dei boschi e pulizia degli stessi al fine di prevenire gli incendi e favorire la presenza della fauna selvatica con appositi progetti presentati su richiesta specifica degli ATC e/o Province, appositamente convenzionate.

La Regione, al fine di salvaguardare i giusti equilibri della fauna presente sul territorio e a mezzo di esperti qualificati in materia, provvederanno, previo censimenti, a stabilire le presenze ottimali nei territori protetti, avvalendosi dei Comitati di Gestione nei territori a caccia programmata. Il contenimento delle specie eccedenti sarà esercitato anche a caccia chiusa, previo parere dell'ISPRA, prioritariamente mediante l'utilizzo di metodi ecologici e comunque sulla base dei specifici regolamenti regionali.

La Regione, anche su richiesta dei Comuni, verificata l'inefficacia dei predetti metodi, fermo restando l'acquisizione del parere dell'ISPRA, potrà autorizzare i prelievi e/o piani di abbattimento, attuati dai soggetti abilitati.

8.9 Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)

La Regione Puglia ha individuato su tutto il territorio regionale "Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)" elencandoli, da ultimo, nella DGR n. 1022/2005 e trasmettendo detto atto al Ministero dell'Ambiente, al fine della costituzione della "Rete Natura 2000".

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con Decreto del 05.07.2007, pubblicato sulla G.U. n. 170 del 24 dicembre 2007 – Serie Generale, ha approvato l'elenco delle ZPS e dei SIC classificati e designati su tutto il territorio nazionale, compresi quelli della Regione Puglia.

Inoltre, il Ministero dell'Ambiente con Decreto del 17.10.2007 (G.U. n. 258 del 06.11.2007) e s.m.i., ha emanato i "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relativi a ZPS e ZSC", in attuazione del DPR n. 357/97 e s.m.i.

La Regione Puglia con i Regolamenti Reg.li n. 15 del 18.07.2008 e n. 28 del 22.12.2008, ha recepito ed attuato il suddetto D.M. del 17.10.2007.

La Regione Puglia ha inoltre adottato il Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 "Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97".



LS

LS

di Importanza Comunitaria (SIC)” modificato ed integrato dal Regolamento Regionale 10 maggio 2017, n. 12.

8.10 Sistema informativo territoriale (SIT)

Le disposizioni del presente Piano verranno pubblicate su un opportuno Sistema Informativo Territoriale. Sono in corso di acquisizione i perimetri aggiornati degli Istituiti confermati, modificati e da istituire che diverranno la struttura del SIT; saranno inoltre rappresentati mediante adeguata cartografia e resi compatibili con gli standard del Sistema Informativo Territoriale Regionale.



h6

h6

ALLEGATO 1

(comuni ricadenti nei nuovi ATC)



47

47

ATC Murgiano


COMUNI
LOCOROTONDO
NOCI
ALBEROBELLO
SANTERAMO IN COLLE
PUTIGNANO
GIOIA DEL COLLE
FASANO
SAMMICHELE DI BARI
CASTELLANA GROTTA
CASSANO DELLE MURGE
POGGIORSINI
TURI
ALTAMURA
ACQUAVIVA DELLE FONTI
MONOPOLI
GRAVINA IN PUGLIA
CASAMASSIMA
TORITTO
GRUMO APPULA
SANNICANDRO DI BARI
ADELFIA
CONVERSANO
CELLAMARE
BINETTO
POLIGNANO A MARE
RUTIGLIANO
VALENZANO
CAPURSO
BITRITTO
BITETTO
MOLA DI BARI
PALO DEL COLLE
NOICATTARO
TRIGGIANO
MODUGNO
RUVO DI PUGLIA
BITONTO



18

18

COMUNI
TERLIZZI
BARI
GIOVINAZZO
MOLFETTA



49

49



ATC Ofantino

COMUNI

SPINAZZOLA

MINERVINO

MURGE

CORATO

BISCEGLIE

ANDRIA

CANOSA DI

PUGLIA

TRANI

SAN

FERDINANDO DI

PUGLIA


BARLETTA

MARGHERITA DI

SAVOIA

TRINITAPOLI

CERIGNOLA



ATC Messapico

COMUNI

AVETRANA

ERCHIE

SAN PANCRAZIO

SALENTINO

SAN DONACI

SQUINZANO

CELLINO SAN

MARCO

TORRE SANTA

SUSANNA

TORCHIAROLO

ORIA

SAN PIETRO

VERNOTICO

FRANCAVILLA

FONTANA

VILLA CASTELLI

MESAGNE

LATIANO

SAN MICHELE

SALENTINO

CEGLIE

MESSAPICA

SAN VITO DEI

NORMANNI

BRINDISI

CAROVIGNO

CISTERNINO

OSTUNI

GUAGNANO



ATC Capitanata

COMUNI

ANZANO DI
PUGLIA
ROCCHETTA
SANT'ANTONIO
SANT'AGATA DI
PUGLIA
MONTELEONE DI
PUGLIA
CANDELA
ACCADIA
PANNI
DELICETO
STORNARELLA
BOVINO
STORNARA
ORSARA DI
PUGLIA
ASCOLI
SATRIANO
ORDONA
CASTELLUCCIO
DEI SAURI
FAETO
CELLE DI SAN
VITO
ORTA NOVA
CASTELLUCCIO
VALMAGGIORE
CARAPELLE
ROSETO
VALFORTORE
TROIA
BICCARI
ALBERONA
ZAPPONETA
MOTTA
MONTECORVINO
VOLTURARA
APPULA
VOLTURINO
SAN MARCO LA
CATOLA
PIETRAMONTECO
RVINO
LUCERA
FOGGIA
CELENZA
VALFORTORE
CARLANTINO



COMUNI

CASTELNUOVO
DELLA DAUNIA
CASALNUOVO
MONTEROTARO
CASALVECCHIO
DI PUGLIA
MANFREDONIA
RIGNANO
GARGANICO
TORREMAGGIORE
SAN GIOVANNI
ROTONDO
SAN SEVERO
MATTINATA
SAN PAOLO DI
CIVITATE
SAN MARCO IN
LAMIS
MONTE
SANT'ANGELO
APRICENA
POGGIO
IMPERIALE
CARPINO
SERRACAPRIOLA
CAGNANO
VARANO
ISCHITELLA
LESINA
CHIEUTI
SANNICANDRO
GARGANICO
RODI GARGANICO
VIESTE
VICO DEL
GARGANO
PESCHICI
ISOLE TREMITI

53



53

ATC Salento

COMUNI

PATU'

CASTRIGNANO
DEL CAPO

GAGLIANO DEL
CAPO

MORCIANO DI
LEUCA

SALVE

CORSANO

TIGGIANO

PRESICCE

ALESSANO

ACQUARICA DEL
CAPO

ALLISTE

SPECCHIA

TRICASE

RACALE

MIGGIANO

TAURISANO

UGENTO

MONTESANO
SALENTINO

ANDRANO

MELISSANO

TAVIANO

RUFFANO

DISO

CASTRO

SPONGANO

SURANO

ORTELLE

NOCIGLIA

MATINO

CASARANO

SAN CASSIANO

ALEZIO

SUPERSANO

PARABITA

BOTRUGNO

POGGIARDO

COLLEPASSO

SANTA CESAREA
TERME

5h




5h

COMUNI
TUGLIE
GALLIPOLI
SCORRANO
SANARICA
NEVIANO
SANNICOLA
MINERVINO DI
LECCE
GIUGGIANELLO
MURO LECCESE
UGGIANO LA
CHIESA
MAGLIE
PALMARIGGI
SECLI'
CUTROFIANO
GIURDIGNANO
ARADEO
SOGLIANO
CAVOUR
BAGNOLO DEL
SALENTO
CURSI
MELPIGNANO
GALATONE
CASTRIGNANO
DE' GRECI
CORIGLIANO
D'OTRANTO
CANNOLE
ZOLLINO
MARTANO
SOLETO
GALATINA
STERNATIA
MARTIGNANO
CASTRI DI LECCE
OTRANTO
CARPIGNANO
SALENTINO
CALIMERA
CAPRARICA DI
LECCE
SAN DONATO DI
LECCE
SAN PIETRO IN
LAMA
COPERTINO
LEVERANO



COMUNI
PORTO CESAREO
LEQUILE
SAN CESARIO DI
LECCE
MELENDUGNO
MONTERONI DI
LECCE
CAVALLINO
NARDO'
LIZZANELLO
ARNESANO
CARMIANO
VEGLIE
VERNOLE
NOVOLI
SALICE
SALENTINO
CAMPI
SALENTINA
TREPUIZZI
LECCE
SURBO



56




56

ATC Arco Jonico

COMUNI

MARUGGIO
TORRICELLA
PULSANO
LEPORANO
LIZZANO
FAGGIANO
SAVA
ROCCAFORZATA
MONTEPARANO
FRAGAGNANO
MANDURIA
TARANTO
SAN MARZANO DI
SAN GIUSEPPE
CAROSINO
SAN GIORGIO
IONICO
STATTE
MONTEMESOLA
GINOSA
PALAGIANO
GROTTagLIE
PALAGIANELLO
CRISPIANO
MASSAFRA
CASTELLANETA
LATERZA
MOTTOLA
MARTINA
FRANCA
MONTEIASI



57



57

ALLEGATO 2

(tabella di riepilogo determinazione S.U.C)



ATC	TASP (HA)	AREE PROTETTE O VIETATE ALLA CACCIA PROGRAMMATA (HA)							TERRITORI A GESTIONE PRIVATA (HA)						SUC (HA)	NUMERO CACCIATORI AMMISSIBILI*
		ODP	ZRC	AAPP	AREE PERC.FUOCO	BOSCHI E PINETE DEMANIALI	FONDI CHIUSI	CENTRI PUBBLICI	CENTRI PRIVATI	ZAC	AFV	AGTV				
MURGIANO	276307,89	2715	5060	40174,81	9062,21	10,73	799,16	0	75,3	87,83	74,28	0	216248,57	11480,72		
OFANTINO	166951,25	1148	1370	43392,64	6138,2	0	8	0	0	0	0	0	114894,41	6043,89		
MESSAPICO	112874,87	15527,4	1087	5813,17	946,62	0	763,92	0	13,85	156,65	660,36	0	87905,9	4624,19		
CAPTANATA	464889,25	5345	5076	133751,22	8592,66	0	61,12	78,5	3,39	879,72	3622,14	0	307479,5	16174,62		
SALENTO	164337,99	16384,53	10081	9506,51	4558,98	74,33	501,8955	0	9,51	206,56	6615,19	0	116399,4845	6123,07		
ARCO JONICO	143188,21	4454,5	2551	29915,7	7299,49	11,87	478,0308	0	0	117,17	2667,36	0	95693,0892	5033,83		
TOTALE	1328549,46															

* Il dato del numero di cacciatori ammissibili riportati in tabella, costituisce la massima potenzialità del territorio in considerazione delle disposizioni rivenienti dalla legge n. 157/1992 che prevede una densità venatoria pari a 19,1 ha/cacciatori. Il numero di cacciatori complessivi (residenti + ospiti) effettivamente da autorizzare in ciascun ATC sarà annualmente definito nel programma venatorio regionale, in applicazione delle disposizioni dell'art. 11 della l.r. n. 59/2017.

59

